



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 gennaio 2009 (29.01)
(OR. en)**

5731/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0079 (COD)**

**STATIS 6
AGRI 31
CODEC 79**

RELAZIONE

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato speciale Agricoltura
n. prop.Com.: 8823/08 COM(2008) 210 definitivo + REV 1

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti vegetali
- *Approvazione del testo di compromesso finale ai fini di un accordo in prima lettura con il Parlamento europeo*

1. La Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto il 22 aprile 2008.
2. Il Gruppo "Statistiche" ha esaminato la proposta in più riunioni tenutesi sotto diverse presidenze e ha espresso il proprio accordo, mediante procedura scritta, su un testo di compromesso che incorpora varie modifiche.
3. Si rilevi tuttavia che:
 - due delegazioni non appoggiano il testo di compromesso;
 - a parere di due delegazioni, nella tabella 1 la colonna 13 andrebbe armonizzata con la colonna 8 (postponendo il termine per la trasmissione al 30 settembre) oppure andrebbe prevista l'esclusione di alcune colture;

- una delegazione reputa necessario riesaminare la "produzione raccolta" nelle tabelle 1 e 3;
 - una delegazione vorrebbe posporre i termini per alcune superfici investite.
4. Il 4 dicembre 2008 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo ha votato la relazione, inserendo alcune modifiche nella proposta della Commissione.
5. In seguito a contatti informali tra la presidenza, il relatore del Parlamento europeo e i rappresentanti della Commissione, il testo riportato in allegato è stato approvato in via provvisoria al fine di raggiungere un accordo in prima lettura.
6. S'invita pertanto il Comitato speciale Agricoltura a:
- confermare l'accordo raggiunto in sede di gruppo sul testo riportato in allegato;
 - autorizzare la presidenza a comunicare per iscritto al presidente della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo che, qualora il Parlamento europeo adottasse le modifiche della proposta della Commissione che figurano in allegato, il Consiglio adotterebbe la proposta così modificata¹ per raggiungere un accordo in prima lettura.
-

¹ Previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti di entrambe le istituzioni.

2008/0079 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche sui prodotti vegetali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione²,
visto il parere del Parlamento europeo³,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali e il regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali sono stati più volte emendati. Essendo ora necessario apportare ulteriori modifiche e semplificazioni a tali atti, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla loro sostituzione, *in ottemperanza alla nuova strategia finalizzata a semplificare la legislazione comunitaria e a migliorare la regolamentazione.*
- (2) Le statistiche sui prodotti vegetali rivestono un'importanza fondamentale ai fini della gestione dei mercati comunitari. Si ritiene inoltre indispensabile che, accanto alle statistiche sui cereali e sugli altri seminativi attualmente disciplinate dalla legislazione, siano elaborate statistiche anche sugli ortaggi e sulle coltivazioni permanenti.
- (3) Per poter assicurare la corretta gestione della politica agricola comune, la Commissione necessita che le vengano regolarmente trasmessi dati sulle superfici, sulle rese e sulla produzione di prodotti vegetali.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (4) **Il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, prevede un programma di indagini comunitarie che tiene conto della compilazione di statistiche sulla struttura delle aziende agricole fino al 2016.**
- (5) Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS⁵), tutte le statistiche che gli Stati membri trasmettono alla Commissione e che sono disaggregate per unità territoriali dovrebbero utilizzare la classificazione NUTS. Di conseguenza, ai fini della compilazione di statistiche regionali comparabili, le unità territoriali dovrebbero essere definite conformemente alla classificazione NUTS.
- (6) Allo scopo di attenuare gli oneri a carico degli Stati membri, le prescrizioni in merito a dati regionali non dovrebbero risultare più gravose di quelle **stabilite dalla legislazione precedentemente vigente** (salvo che nel frattempo non siano comparsi nuovi livelli regionali). **Di conseguenza, è opportuno permettere che i dati statistici regionali relativi alla Germania e al Regno Unito siano forniti unicamente a livello di unità territoriali NUTS 1.**
- (7) Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento è necessaria una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, segnatamente per il tramite del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio⁶.
- (8) Affinché la transizione dal regime applicabile a norma dei regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 del Consiglio avvenga senza intoppi, il presente regolamento dovrebbe prevedere **che uno Stato membro possa beneficiare di un periodo di transizione della durata massima di due anni nel caso in cui l'applicazione del presente regolamento al suo sistema nazionale di statistica richiedesse notevoli adeguamenti e fosse suscettibile di provocare rilevanti problemi di ordine pratico.**
- (9) **Le disposizioni in merito alla produzione di statistiche previste nel regolamento sono necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità.** Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, segnatamente l'istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulle superfici coltivate, sulle rese e sulla produzione di cereali e di altri prodotti diversi dai cereali negli Stati membri, non può essere sufficientemente conseguito dagli Stati membri e si può realizzare meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui al **medesimo** articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per il conseguimento di **detto** obiettivo.

⁵ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2008 (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 1).

⁶ GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

- (10) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, **costituisce il** quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, specie per quanto riguarda il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, **pertinenza, efficienza economica, riservatezza statistica e trasparenza**. Il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, costituisce il quadro di riferimento per la trasmissione e la protezione dei dati statistici riservati di cui al presente regolamento, per evitare rischi di divulgazione illecita e di uso a fini non statistici al momento della produzione e della diffusione delle statistiche comunitarie.
- (11) È opportuno adottare i provvedimenti necessari all'applicazione del presente regolamento in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁷.
- (12) In particolare, **dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze in materia di modifica** delle tabelle di trasmissione. Poiché sono di portata generale e sono **intese a** modificare elementi non essenziali del presente regolamento, **anche completandolo con** nuovi elementi non essenziali, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (13) **Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici prevede l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni statistiche pertinenti definite nel contesto del programma statistico comunitario. Riconoscendo la necessità della produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla produzione e agricoltura biologica, è previsto che la Commissione prenda iniziative appropriate, inclusa la presentazione di una proposta legislativa per affrontare in modo adeguato la questione.**
- (14) **Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le statistiche sulle stime iniziali relative ai prodotti vegetali applicate su base volontaria dagli Stati membri.**
- (15) Il comitato permanente di statistica agraria è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁷ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 1).

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune in vista della produzione sistematica di statistiche comunitarie sulle produzioni vegetali e **sull'utilizzazione dei terreni agricoli**.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "campagna agricola": l'anno civile in cui ha inizio la raccolta;
 - b) "**superficie agricola utilizzata**": **la superficie complessiva occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti e orti familiari utilizzata dalle aziende, indipendentemente dal sistema di conduzione o dal suo utilizzo come terra comune [.....];**
 - c) "**superficie coltivata**": **la superficie corrispondente alla superficie seminata ad esclusione, dopo la raccolta, delle aree sterili (ad es., per catastrofi naturali);**
 - d) "**superficie destinata ad una coltivazione**": **la superficie complessiva seminata per produrre una specifica coltura nel corso del medesimo anno;**
 - e) "**superficie in cui è stata effettuato la raccolta**": **la parte della superficie destinata ad una coltivazione in cui si è proceduto alla raccolta; essa può pertanto coincidere con la superficie destinata ad una coltivazione o risultare inferiore a tale superficie;**
 - f) "**superficie in produzione**": **con riguardo alle coltivazioni permanenti si riferisce alle superfici in cui potenzialmente si può procedere al raccolto nella campagna agricola di riferimento; sono escluse tutte le superfici non produttive come quelle occupate da nuovi impianti che non hanno ancora iniziato la fase produttiva;**
 - g) "**produzione raccolta**": **i prodotti deteriorati e le perdite in azienda, i quantitativi consumati direttamente e quelli venduti, espressi in unità di peso di prodotto base; [...]**
 - h) "**resa**": **la produzione raccolta rispetto alla superficie coltivata;**

- i) *"coltivazione successiva": l'utilizzo più di una volta nel corso di una determinata annata agraria di un appezzamento di terreno coltivabile, praticandovi ogni volta una sola coltivazione; tale superficie è considerata superficie coltivata per ciascuna coltura (i concetti di superfici principali e secondarie non sono applicabili in questo contesto);*
- j) **"coltivazione consociata": consociazione di coltivazioni che occupano contemporaneamente un appezzamento di terreno agricolo; la superficie coltivata è in questo caso distribuita tra le diverse produzioni in proporzione alla superficie da esse occupata (i concetti di superfici principali e secondarie non sono applicabili in tale contesto);**
- k) *"coltivazioni a duplice destinazione": coltivazioni aventi più di una destinazione e, per convenzione, considerate coltivazioni per il loro scopo primario e coltivazioni secondarie per il loro scopo accessorio;*
- l) **"coltivazioni in serre o sotto ripari accessibili all'uomo": coltivazioni praticate per l'intero ciclo vegetativo o per la quasi totalità di esso in serre o ripari fissi o mobili (di vetro o in plastica rigida o flessibile) di altezza sufficiente per potervi accedere; sono escluse le coltivazioni coperte da fogli di plastica posati sul terreno, nonché sottoposte a copertura tramite campane o tunnel non accessibili all'uomo o strutture mobili coperte da vetro; le superfici delle coltivazioni praticate temporaneamente in serra e temporaneamente in piena aria sono registrate interamente come coltivazioni in serre, a meno che il periodo di protezione sotto serra non sia di durata estremamente limitata.**
- m) **"superficie principale": generalmente, la parte di un determinato appezzamento occupato da un'unica coltura nel corso di un'annata agraria, inequivocabilmente definita da tale occupazione.**

Articolo 3

Copertura

1. Gli Stati membri compilano statistiche sui prodotti agricoli elencati nell'allegato [...], prodotti sulla superficie agricola utilizzata all'interno del loro territorio.
2. Le statistiche sono rappresentative di almeno il 95% delle seguenti superfici [...]:
 - a) superficie **complessiva** investita a seminativi (tabella 1);
 - b) superficie **complessiva** investita a ortaggi, meloni e fragole (tabella 2);
 - c) superficie **complessiva** investita a coltivazioni permanenti (tabella 3);
 - d) superficie agricola utilizzata (tabella 4).
3. Le variabili scarsamente diffuse o non presenti in uno Stato membro possono essere escluse dalle statistiche, a condizione **che** lo Stato membro specifichi alla Commissione tutte le coltivazioni in questione e **la soglia di scarsa diffusione applicabile ad ognuna di tali coltivazioni entro** l'anno civile immediatamente precedente ciascuno dei periodi di riferimento.

Articolo 4

Cadenza e periodo di riferimento

Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati di cui all'allegato [...]. Il periodo di riferimento è la campagna agricola. Il primo anno di riferimento è il 2010.

Articolo 5

Precisione

1. Gli Stati membri che effettuano indagini per campione **a fini statistici** adottano le misure necessarie a garantire che i dati della tabella 1 soddisfino le seguenti prescrizioni in materia di precisione: **il coefficiente di variazione dei dati da fornire entro il 30 settembre dell'anno n+1 non deve oltrepassare (a livello nazionale) il 3% della superficie coltivata per ciascuno dei seguenti gruppi di coltivazioni principali: cereali per la produzione di granella (comprese le sementi), legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e compresi i miscugli di cereali e di legumi), piante da radice, piante industriali e piante raccolte allo stato verde.**
2. Con riguardo alle fonti di informazioni statistiche diverse dalle indagini statistiche, gli Stati membri si assicurano che tali informazioni siano di qualità almeno pari rispetto a quella delle informazioni fornite da indagini statistiche.
3. Nel caso di ricorso a fonti amministrative, gli Stati membri informano preliminarmente la Commissione sui metodi utilizzati e la qualità dei dati.

Articolo 6

Trasmissione alla Commissione

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati elencati nell'allegato entro i termini specificati per ciascuna tabella.

Le tabelle di trasmissione previste all'allegato possono essere adattate dalla Commissione [...]. **Tali disposizioni, intese** a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, **anche completandolo**, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 7

Statistiche regionali

1. I dati contrassegnati con la lettera "R" **nell'allegato** sono trasmessi secondo le unità territoriali NUTS 1 e NUTS 2 definite nel regolamento (CE) n. 1059/2003. Eccezionalmente possono essere forniti a livello di unità territoriali NUTS 1 [...] per la Germania e il Regno Unito.

2. Le variabili scarsamente diffuse o non presenti **in uno Stato membro** possono essere escluse dalle statistiche regionali, a condizione **che** lo Stato membro indichi alla Commissione tutte le coltivazioni in questione e **il limite applicabile per ciascuna coltivazione con riguardo alla definizione di scarsa diffusione entro** l'anno civile immediatamente precedente ciascuno dei periodi di riferimento.

Articolo 8

Valutazione della qualità e relazione

1. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti parametri di valutazione della qualità:
 - a) "pertinenza": il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;
 - b) "accuratezza": la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;
 - c) "tempestività": l'intervallo di tempo intercorrente fra la disponibilità delle informazioni e l'evento o il fenomeno che esse descrivono;
 - d) "puntualità": l'intervallo di tempo intercorrente fra la data della pubblicazione dei dati e la data prevista per la loro consegna;
 - e) "accessibilità" e "chiarezza": le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;
 - f) "comparabilità": la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti statistici, gli strumenti e le procedure di misurazione applicati, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo; nonché
 - g) "coerenza": la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.

2. Ogni tre anni e per la prima volta **ventuno** mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi.

3. **Avvalendosi dei parametri di valutazione della qualità di cui al paragrafo 1, la relazione sulla qualità descrive:**
 - a) **l'organizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento e la metodologia utilizzata;**

 - b) **il livello di precisione raggiunto dalle indagini per campione contemplate dal presente regolamento;**

 - c) **la qualità delle altre fonti utilizzate rispetto alle indagini.**

4. **Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica che riguardi i metodi impiegati o di altre modifiche che influenzino sensibilmente i risultati statistici. Ciò deve avvenire entro tre mesi dall'entrata in vigore di tale modifica.**

5. ***Occorre tenere conto del principio secondo cui i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere nell'ambito di limiti ragionevoli.***

Articolo 9

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito dall'**articolo 1 della** decisione 72/279/CEE del Consiglio.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della suddetta decisione è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 10

Periodo di transizione

1. Per l'applicazione del presente regolamento **possono essere concessi agli Stati membri, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 2**, periodi di transizione corrispondenti ad un intero anno di calendario, **per una durata massima di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2010, se l'applicazione del presente regolamento ai loro sistemi statistici nazionali richiede adeguamenti significativi ed è suscettibile di causare notevoli problemi pratici.**
2. A tale scopo uno Stato membro trasmette alla Commissione una richiesta **debitamente documentata** non più di **[data esatta da precisare]**.

Articolo 11

Abrogazione

1. Fatto salvo il paragrafo 3, i regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 del Consiglio sono abrogati a far corso dal 1° gennaio 2010.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
3. In deroga alle prescrizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, uno Stato membro cui è stata concessa una deroga conformemente all'articolo 10 continua ad applicare le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 del Consiglio per l'intera durata del periodo di transizione accordato.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2010.
3. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

Tabella 1 Seminativi

	Superficie coltivata (in migliaia di ettari)				Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)				Resa (100 kg/ha) 31-agosto anno n			
	31-genn. anno n	30-giugno anno n	31-agosto anno n	30-sett. anno n	31-genn. anno n	30-sett. anno n	31-ott. anno n	31-genn. anno n		30-sett. anno n+1		
					Per tutti gli SM	Per tutti gli SM	Per tutti gli SM	Per tutti gli SM		Per tutti gli SM		
Termini per la trasmissione												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	SM sopra la soglia	SM sopra la soglia	SM sopra la soglia	Per tutti gli SM	Per tutti gli SM	Per tutti gli SM	Per tutti gli SM	Per tutti gli SM	Per tutti gli SM	Per tutti gli SM	SM sopra la soglia	
Parte A												
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) *	-	-	-	-	X	R	-	-	X	R	-	
Cereali (escluso il riso) *	-	-	-	-	X	X	-	-	X	X	-	
Fruumento (grano) tenero e spelta *	-	X	X	X	X	R	X	X	X	R	X	
di cui: frumento autunnale *	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Fruumento (grano) duro *	X	X	X	X	X	R	X	X	X	R	X	
Segale e frumento segalato *	-	X	X	X	X	R	X	X	X	R	X	
Orzo *	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
di cui: orzo invernale *												

Tabella 1 Seminativi

Termini per la trasmissione	Superficie coltivata (in migliaia di ettari)				Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)				Resa (100 kg/ha) 31-agosto anno n	
	31-genn. anno n	30-giugno anno n	31-agosto anno n	31-mar anno n +1	30-sett. anno n	30-sett. anno n	31-mar. anno n +1	30-sett. anno n +1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SM sopra la soglia	SM sopra la soglia	SM sopra la soglia	Per tutti gli SM	Per tutti gli SM	Per tutti gli SM	Per tutti gli SM	Per tutti gli SM	Per tutti gli SM	Per tutti gli SM	SM sopra la soglia
-	-	-	-	X	R	-	-	X	X	-
-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-	-	X	X	-
Altri legumi secchi n.c.a. (sopprimere produzione)	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-

Parte B

Legumi secchi e colture proteiche per la
produzione di granella
(compresi le sementi e i miscugli di cereali e di
legumi)*

Piselli da foraggio*

Fave e favette*

Lupini dolci*

Altri legumi secchi n.c.a. (sopprimere
produzione)

Le stime per le colonne 1, 2, 3 e 11 sono obbligatorie per gli Stati membri con una produzione nazionale media negli ultimi tre anni superiore a:

3.000.000 tonnellate per il frumento (grano) tenero,

1.000.000 tonnellate per il frumento (grano) duro,

900.000 tonnellate per l'orzo,

100.000 tonnellate per la segale e il frumento segalato,

1.500.000 tonnellate per il granturco,

200.000 tonnellate per il triticale,

150.000 tonnellate per l'avena, il sorgo e il riso,

70.000 tonnellate per i piselli da foraggio,

50.000 tonnellate per le favette,

300.000 tonnellate per la colza,

200.000 tonnellate per il girasole,

60.000 tonnellate per la soia

700.000 tonnellate per le patate,

2.500.000 tonnellate per le barbabietole da zucchero,

4.500.000 tonnellate per il mais verde all'anno.

Tabella 2 Ortaggi, meloni e fragole

Termini per la trasmissione	Superficie in cui è stata effettuata la raccolta (in migliaia di ettari)		Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)	
	Totale			
	31-marzo anno n+1	30-settembre anno n+1	31-marzo anno n+1	30-settembre anno n+1
	1	2	4	5
Ortaggi, meloni e fragole	X			
Ortaggi del genere Brassica				
Cavolfiori e broccoli	X		X	
Cavoli (cappucci bianchi)	X		X	
Ortaggi a foglia o a stelo				
Sedani	X		X	
Porri	X		X	
Lattughe	X		X	
di cui in serre o sotto ripari accessibili all'uomo (1)	X			
Indivie	X		X	
Spinaci	X		X	
Asparagi	X		X	
Cicorie	X		X	
Carciofi	X		X	
Ortaggi coltivati per la produzione di frutta				
Pomodori	X		X	
di cui in serre o sotto ripari accessibili all'uomo (1)	X			
di cui pomodori da consumarsi freschi	X		X	
Cetrioli	X		X	
di cui in serre o sotto ripari accessibili all'uomo (1)	X			
Cetriolini	X		X	
Meloni	X		X	
Cocomeri	X		X	
Melanzane	X		X	
Zucchine	X		X	
Peperoni	X		X	
di cui in serre o sotto ripari accessibili all'uomo (1)	X			

Radici, bulbi e tuberi			
Carote	X		X
Agli	X		X
Cipolle	X		X
Scalogni	X		X
Sedani rapa	X		X
Ravanelli	X		X
Legumi	X		
Piselli	X		X
Fagioli	X		X
Fragole	X		X
di cui in serre o sotto ripari accessibili all'uomo (1)	X		
Funghi coltivati	X		X

(1) Stime obbligatorie per gli SM con una superficie in cui è stata effettuata la raccolta pari o superiore a 500 ettari

Tabella 3 Coltivazioni permanenti

Termini per la trasmissione	Zona di produzione (in migliaia di ettari)	Produzione raccolta (in migliaia di tonnellate)	
	31 mar anno n +1	31 mar anno n +1	30 sett anno n +1
	1	2	3
Coltivazioni permanenti	X		
Frutta di origine temperata			
Mele	X	X	
di cui da consumarsi fresche		X	
Pere	X	X	
Pesche	X	X	
Albicocche	X	X	
Pesche noci	X	X	
Ciliegie:	X	X	
di cui ciliegie acide	X	X	
Prugne	X	X	
Bacche			
Ribes nero (cassis)	X	X	
Lamponi	X	X	
Frutta a guscio (1)			
Noci comuni	X	X	
Nocciole	X	X	
Mandorle	X	X	
Castagne	X	X	
Frutta di origine subtropicale			
Fichi	X	X	
Kiwi	X	X	
Avocado	X	X	
Banane	X	X	
Agrumi (1)	X		
Pomeli e pompelmi	X		X
Limoni, limette	X		X
Arance	X		X
Piccoli agrumi	X		X
Mandarini Satsuma	X		X
Clementine	X		X

Uve (1)	X	X	
Uve da vino:	X	X	
Vini con denominazione d'origine protetta	X	X	
Vini con indicazione geografica protetta	X	X	
Altri vini	X	X	
Uve da tavola	X	X	
Uve passe	X	X	
Olive(1)			
Olive da tavola	X	X	
Olive per olio d'oliva	X	X	

(1) Obbligatorio per gli SM con una zona di produzione nazionale pari o superiore a 500 ettari

Tabella 4 Utilizzazione dei terreni agricoli

	Superficie principale (in migliaia di ettari)
Termine per la trasmissione	30 sett anno n +1
Superficie agricola utilizzata	R
Seminativi	R
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)	X
Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi)	X
Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	X
Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	X
Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi) (sopprimere)	-
Colture industriali	X
Ortaggi freschi, meloni e fragole	X
Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)	X
Piante raccolte verdi	X
Sementi e piantine per seminativi (sopprimere)	-
Altre coltivazioni per seminativi	X
Terreni a riposo	R
Orti familiari (sopprimere)	-
Prati permanenti	R
Coltivazioni permanenti di cui:	X
Frutteti e piantagioni di bacche	R
Oliveti	R
Vigneti	R
Coltivazioni permanenti in serra (sopprimere)	-
Vivai	X